#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**DECRETO 5 febbraio 2004** - Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 87 del 14 aprile 2004)

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

#### DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera I), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', 25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a inutili aggravi economici;

### Decreta:

### Art. 1 - Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attivita' potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 2 - Durata e modalita'

- 1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato «A».
- 2. La competente Sezione regionale dell'albo provvedera' a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita' previste dal citato schema dell'allegato «A».

# Art. 3 - Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:

Classe	Importo	Note
classe a)	euro 480.000	
classe b)	euro 240.000	
classe c)	euro 120.000	
classe d)	euro 60.000	
classe e)	euro 30.500	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000
	euro 15.000	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adequamento degli importi di cui al comma 1.

## Art. 4 - Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

Il Ministro delle attivita' produttive MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 229

# Allegato A

Art. 2, comma 1)

# FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

### Premesso

FIGHE330
1 - che l'impresa (Ditta), con sede in
2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attivita' e' subordinata alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attivita' svolta;
Cio' premesso
La Societa'
a) operazioni di bonifica;
b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di

- b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza:
- c) trasporto e smaltimento rifiuti.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

## Art. 1- Delimitazione della garanzia

La Societa' garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali al sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od

Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

## Art. 2 - Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

a competente sezione regionale dell'Albo comunichera' tempestivamente alla societa' e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

#### Art. 3 - Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validita' pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero puo' avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Societa', anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Societa' stessa.

#### Art. 4 - Facolta' di recesso

La Societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero puo' avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita' di quanto disposto dal precedente art. 3.

### Art. 5 - Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonche' altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Societa' e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

### Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia gia' adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - invitera' la Societa' a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Societa' risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa' l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Societa' stessa.

# Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione

La Societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.

# Art. 8 - Surrogazione

La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero facilitera' le azioni di recupero fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 9 - Forma della comunicazione alla Societa'

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa' dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

# Art. 10 - Foro competente

In caso di controversia tra la Societa' e il Ministero, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.